

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO

COMUNE



COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

ELABORATO

3

Norme Tecniche - Allegato A Prontuario della Qualità Architettonica e Mitigazione Ambientale (PQAMA)

IL SINDACO

Piano degli Interventi
Variante n. 2/2024

IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

COPROGETTISTA
dott.urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

**COMUNE DI LA VALLE AGORDINA
PROVINCIA DI BELLUNO**

PIANO DEGLI INTERVENTI n.2

All. A.1 – PQAMA

**Prontuario per la Qualità Architettonica e la
Mitigazione Ambientale**

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1. Finalità	1
Art. 2. Contenuti e ambito d'applicazione.....	1
Art. 3. Deroghe	1
Art. 4. Adeguamenti	1
CAPO 2 – AREE VERDI URBANE E PERIURBANE.....	2
Art. 5. Elementi del progetto di suolo	2
Art. 6. Catalogo vegetazionale delle specie arboree ed arbustive	2
Art. 7. Prati	4
Art. 8. Prati arborati.....	4
Art. 9. Formazioni boschive	4
Art. 10. Parchi e giardini	5
CAPO 3 – AMBITI INSEDIATIVI URBANI	7
Art. 11. Aree permeabili, semipermeabili, impermeabili.....	7
Art. 12. ARREDO URBANO	7
Art. 13. Impianti sportivi scoperti.....	9
Art. 14. Orientamento degli edifici.....	10
Art. 15. connessioni funzionali	10
Art. 16. Riduzione dell'inquinamento acustico	10
Art. 17. Riduzione dell'inquinamento luminoso.....	10
Art. 18. Riduzione dei consumi energetici.....	11
Art. 19. Riduzione dei consumi idrici.....	12
CAPO 4 - MOBILITA'	13
Art. 20. Strade.....	13
Art. 21. Corsie	13
Art. 22. Banchine	14
Art. 23. Intersezioni	14
Art. 24. Elementi di traffic calming.....	14
Art. 25. Parcheggi a raso.....	14
Art. 26. Percorsi ciclabili e ciclopedonali	15
Art. 27. Percorsi pedonali e marciapiedi	16
Art. 28. Attraversamenti pedonali.....	16
Art. 29. Piazze	17
Art. 30. segnaletica	17
CAPO 5 – TIPOLOGIA EDILIZIA/ELEMENTI COSTRUTTIVI	18
Art. 31. ELEMENTI DI TIPOLOGIA EDILIZIA DELL'ARCHITETTURA TRADIZIONALE	18

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. FINALITÀ

1. Il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) ha lo scopo di indirizzare le azioni progettuali e costruttive comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie verso i migliori possibili esiti morfologici, tipologici e costruttivi riducendone, per quanto possibile, l'impatto sul territorio consentendone un inserimento ambientale il più corretto possibile.
2. Il Prontuario costituisce parte integrante del Piano degli Interventi e delle sue Norme Tecniche (N.T.), ai sensi dell'art. 17 della l.r. 11/2004.

ART. 2. CONTENUTI E AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il PQAMA contiene criteri ed indirizzi per la progettazione e l'attuazione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio comunale, applicandosi sia ai nuovi interventi che agli interventi sullo stato esistente.
2. Il PQAMA è suddiviso in 5 Capi in riferimento alle diverse tematiche, corrispondenti ai diversi obiettivi da perseguire, ed in particolare:
 - Capo 1 - Disposizioni generali
 - Capo 2 - Aree verdi urbane e periurbane
 - Capo 3 - Ambiti insediativi urbani
 - Capo 4 - Mobilità
 - Capo 5 - Centri storici

ART. 3. DEROGHE

1. Le indicazioni di cui al presente prontuario potranno trovare soluzioni progettuali alternative qualora:
 - motivate dalla presenza di situazioni locali, vincoli, opportunità funzionali ed operative;
 - motivate da scelte architettoniche di qualità o innovative compatibili con il contesto valutate positivamente dagli uffici comunali competenti;
 - riguardanti interventi di pubblico interesse;
 - riguardanti interventi con parere difforme della competente Soprintendenza.

ART. 4. ADEGUAMENTI

1. Eventuali direttive e prescrizioni definiti da studi o progetti di settore riportati o richiamati nelle presenti norme integrano il presente PQAMA. I contenuti del presente PQAMA possono essere variati, integrati o sostituiti con provvedimento del Consiglio Comunale senza costituire variante come previsto all'art. 11.5 delle N.T..

CAPO 2 – AREE VERDI URBANE E PERIURBANE

ART. 5. ELEMENTI DEL PROGETTO DI SUOLO

1. Il presente Capo 2 individua al successivo art. 7 il catalogo vegetazionale delle specie arboree e arbustive presenti o insediabili sul territorio comunale e successivamente gli elementi semplici vegetazionali (artt. 8-11) e gli elementi complessi vegetazionali (artt. 12-13) che possono essere utilizzati per la realizzazione e manutenzione degli spazi aperti.
2. Relativamente alle tematiche del verde urbano e periurbano il presente PQAMA potrà essere integrato o sostituito da un apposito Regolamento del Verde.

ART. 6. CATALOGO VEGETAZIONALE DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

1. Le specie arboree e arbustive più adatte ai terreni e alle condizioni edafiche del Comune di La Valle Agordina sono quelle di seguito riportate (vedi elenchi).
2. Nei casi di forestazione tipicamente urbana, la scelta delle specie non dovrà tener conto esclusivamente delle condizioni climatiche prevalenti, ma anche della tipologia di area verde in esame.
3. In caso di finalità sociali e ricreative si dovranno considerare:
 - le caratteristiche morfologiche e cromatiche delle dimensioni e della mobilità del fogliame delle specie botaniche da utilizzare;
 - la durata del periodo di fogliazione; si consiglia a tal fine un rapporto quantitativo caducifoglie-sempreverdi pari o preferibilmente superiore a tre.

Elenco indicativo specie arbustive:

- *Laburnum anagyroides*;
- *Laburnum alpinum*
- *Lonicera sp.*;
- *Euonymus europaeus*;
- *Salix purpurea*;
- *Salix eleagnos*;
- *Cornus sanguinea*;
- *Frangula alnus*
- *Viburnum lantana*
- *Ligustrum vulgare*
- *Corylus avellana*
- *Sambucus nigra*
- *Crataegus monogyna*.

Elenco indicativo specie arboree:

- *Picea abies*;
- *Fagus sylvatica*;
- *Abies alba*;
- *Sorbus aria*;
- *Sorbus aucuparia*;
- *Pinus sylvestris*;
- *Alnus incana*;

- *Alnus glutinosa*
- *Alnus viridis; arbustiva*
- *Pinus mugo; arbustiva*
- *Fraxinus excelsior;*
- *Acer pseudoplatanus;*
- *Larix decidua;*
- *Betula pendula;*
- *Tilia cordata;*
- *Tilia platyphyllos;*
- *Salix appendiculata;*
- *Salix caprea*
- *Populus tremula;*
- *Prunus avium.*

4. Di seguito si riporta un ulteriore elenco di specie, non esclusivamente autoctone, che possono essere utilizzate nell'arredo verde degli spazi urbani. Queste specie vengono segnalate per le buone caratteristiche ornamentali delle fioriture (F), dei cromatismi fogliari (C) o per particolarità del portamento (P); vengono fornite le misure di altezza media a maturità ed espansione della chioma segnalando inoltre quelle che si prestano maggiormente all'impianto in spazi ridotti (R) (per esempio: piccole aree verdi, aiuole spartitraffico, etc..).

Specie arboree:	H media in m.	Ø chioma medio in m.
- <i>Laburnum anagyroides</i> (F, R)	5 - 6	4 - 5
- <i>Laburnum alpinum</i> (F, R)	5 - 6	4 - 5
- <i>Sorbus aucuparia;</i>		
- <i>Tilia spp.</i> (P)	22 - 27	13 - 15
- <i>Aesculus hippocastanum</i> (F)	18 - 20	9 - 10
- <i>Corylus colurna</i> (C)	12 - 15	6 - 7
- <i>Prunus serrulata "Rosea"</i> (F, R)	8 - 10	5 - 6
- <i>Pyrus communis</i> (R)	10 - 12	6 - 7
- <i>Malus spp.</i> (F, R)	6 - 10	4 - 5
- <i>Prunus padus</i> (F, R)	10 - 12	6 - 7
- <i>Prunus cerasifera "Pissardi"</i> (F, R)	6 - 10	5 - 7

5. Per le piantagioni, per le formazioni boschive, per le aree a parco privato, i filari e per il potenziamento delle dotazioni a verde pertinenziale la scelta delle specie arboree deve avvenire, per almeno l'80%, nella gamma di quelle appartenenti alle associazioni vegetali locali.
6. Tutte le specie utilizzate devono essere in linea con quanto dettato dal *Regolamento Europeo per la prevenzione e la gestione dell'introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive*. Tale Regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione.

Vengono definite specie esotiche, aliene, alloctone o non native tutti gli organismi vegetali e animali che l'uomo ha introdotto, in modo intenzionale o accidentale, in un areale diverso da quello originario.

Tra le più comuni si ricordano: *Robinia pseudoacacia*, *Buddleja davidii*, *Ailanthus altissima*, ecc...

ART. 7. PRATI

1. Per prato si intende un tratto più o meno esteso di terreno, in ambito urbano o extraurbano, coperto di erbe. I tappeti erbosi sono destinati a svolgere funzioni ecologiche, alla produzione di foraggio e/o a supportare attività ricreative e sportive.
2. Prestazioni richieste: corrispondenza tra uso previsto e composizione specifica (che assicura, come corollario, il basso costo di manutenzione).
3. Criteri d'impianto:
 - a) preliminarmente all'impianto dei tappeti erbosi è la conoscenza della struttura fisico-chimica del suolo;
 - b) i miscugli di specie erbacee vanno scelti in rapporto all'utilizzo finale di ogni singola area (prati per parchi, giardini e aiuole; prati per campi sportivi; prati pionieri per la rinaturalizzazione di aree denudate e degradate).

ART. 8. PRATI ARBORATI

1. Per prato arborato si intende una superficie prativa, più o meno estesa, in ambito urbano o extraurbano, il 50% massimo della cui superficie risulta coperto dalla chioma di alberature. Le alberature possono essere disposte in maniera regolare.

ART. 9. FORMAZIONI BOSCHIVE

1. Per formazione boschiva si intende un impianto areale misto costituente la componente minima del bosco.
2. Prestazioni richieste: coerente rapporto col contesto e le funzioni previste; consolidamento e protezione del suolo; mitigazione e compensazione; produzione lignea, secondo i criteri stabiliti dalla l.r. 8/2006.
3. Criteri d'impianto:
 - a) a garanzia di un corretto inserimento paesistico la scelta delle specie utilizzabili deve articolarsi in base alla collocazione facendo riferimento ai cataloghi di cui all'art. 3, nonché articolarsi in base alle condizioni ecologiche della zona d'impianto;
 - b) sono definite due configurazioni di densità, legate al grado di copertura dello strato arboreo: formazione chiusa (grado di copertura dello strato arboreo pari all'80-90%); formazione aperta (grado di copertura dello strato arboreo pari al 40-60%);
 - la formazione chiusa ha caratteri di forte naturalità e consente il recupero dell'equilibrio biologico dell'ecosistema; per questo non può essere fruita liberamente. I percorsi interni devono essere limitati e possono essere accompagnati dalla realizzazione di poche aree di sosta;
 - la formazione aperta è adatta alla creazione di parchi pubblici. La fruibilità spazia dai percorsi, alle aree di sosta-radura. È possibile prevedere la collocazione di attrezzature per la sosta e il gioco dei bambini. Campi gioco e impianti sportivi, vanno concentrati in un'unica zona evitando la distribuzione "a macchia di leopardo";
 - c) nel caso in cui il bosco svolga principalmente un'azione di mitigazione e compensazione, si devono privilegiare le formazioni chiuse con grado di copertura

massimo, anche per lo strato arbustivo, allo scopo di massimizzare biomassa e superficie di assorbimento-rifrazione del rumore. La coerenza del tipo di impianto con le condizioni ecologiche della stazione in cui verrà messo a dimora consente la riduzione delle esigenze di manutenzione. In deroga a questa regola è previsto l'impiego di una quota parte (30% circa) di esemplari arborei ed arbustivi a foglie persistenti allo scopo di garantire la continuità della funzione di mitigazione e compensazione anche nei mesi invernali.

ART. 10. PARCHI E GIARDINI

1. Per parco e giardino si intende uno spazio scoperto d'uso pubblico sistemato con prati, alberature, siepi, percorsi ciclo-pedonali e percorsi pedonali.
2. Nella eventuale riorganizzazione dei parchi esistenti e nella realizzazione di quelli nuovi si dovrà curare in particolare:
 - il rapporto con il contesto attraverso l'analisi critica delle permanenze (tracce/segni, rapporti formali e visuali tra costruito e spazio aperto, usi del suolo più o meno consolidati) e dei materiali naturali ed artificiali dell'impianto storico;
 - la coerenza dell'articolazione funzionale con le esigenze di tutela del paesaggio, con la morfologia naturale; la selezione dei materiali naturali ed artificiali dal catalogo della vegetazione autoctona e naturalizzata e la reinterpretazione delle figure o sequenze paesistiche consolidate, verificando le condizioni di uso ed impatto antropico e regolamentando l'accesso (accessibilità controllata in alcune zone, recinzioni, ecc.);
 - la visibilità degli accessi e la loro corretta ubicazione anche dal punto di vista della fruibilità e della sicurezza, anche in considerazione di possibili utenti disabili. Gli accessi dovranno avere una collocazione in prossimità di parcheggi, anche non realizzati espressamente per il parco, e servizi quali eventuali fermate di mezzi pubblici;
 - la coerenza dell'impianto vegetazionale attraverso l'impiego di materiali appartenenti ad un catalogo riconoscibile di specie; l'individuazione di logiche d'impianto e di accostamento sulla base di criteri ecologico-dimensionali (rapporto delle piante con lo spazio disponibile e l'orientamento), formali (dimensioni, colori, effetto complessivo) e funzionali (rapporto piante/usi previsti, esigenze di sosta o pratiche dinamiche, esigenze di protezione ecc.);
 - il disegno ed il trattamento dei margini valutando le esigenze di schermature o trasparenza visiva, di protezione dai venti, di protezione acustica, di penetrabilità pedonale;
 - il contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione attraverso: il ricorso a specie vegetali che diano garanzie di attecchimento e crescita; la valutazione dello spazio effettivo per l'impianto e lo sviluppo dell'apparato radicale ed aereo della pianta, evitando condizioni di sofferenza e riducendo al massimo le operazioni di potatura; la limitazione delle superfici a prato con alberi sparsi a favore dell'aumento di superfici a prato con erba non tagliata e superfici coperte da impianti boscati densi o arbusteti; la selezione accurata del mix di specie per i prati, in relazione agli usi previsti ed alla conseguente usura; la progettazione di spazi che possano essere mantenuti attraverso l'utilizzo di automezzi;
 - la sicurezza degli utenti attraverso:
 - a) la valutazione degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività previste (statiche e dinamiche), anche in considerazione delle esigenze dei disabili (cfr. L. 13/89; D.M. 236/89);
 - b) una scelta dei materiali coerente con il tipo di uso proposto (resistenza all'usura, ammortizzamento, antisdrucchiolo);
 - c) la realizzazione di spazi protetti per il gioco dei bambini con l'esclusione di materiali vegetali pericolosi; lo studio di una adeguata illuminazione;

- la protezione della fauna selvatica attraverso sistemazioni del suolo e della copertura vegetazionale che tengano in dovuto conto le esigenze edafiche della fauna terrestre ed avicola (stanziale e di passo); nonché attraverso la predisposizione di passaggi per la piccola fauna.

Nei permessi a costruire il Sindaco potrà imporre al richiedente la messa a dimora di piante sullo scoperto.

CAPO 3 – AMBITI INSEDIATIVI URBANI

ART. 11. AREE PERMEABILI, SEMIPERMEABILI, IMPERMEABILI

1. Si considera area permeabile quella che per almeno il 70% è in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche (dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati) senza necessità che esse vengano evacuate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione; ove non diversamente prescritto la superficie delle aree di pertinenza delle alberature dovrà essere permeabile.
2. Si considera area semipermeabile quella che per valori compresi tra il 70% ed il 50% è in grado di assorbire direttamente le acque meteoriche senza necessità che esse vengano evacuate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione.
3. Si considera area impermeabile quella che assorbe meno del 50% delle acque meteoriche e per la quale devono essere previsti e realizzati gli opportuni sistemi di convogliamento e recapito delle acque meteoriche. Le pavimentazioni devono essere idonee alla destinazione dell'area e se, destinate alla pedonalità, essere in materiali antisdrucchiolevoli, se destinate al traffico ciclistico in materiali di colore tale da aumentare la visibilità diurna e notturna, se destinate al traffico veicolare in materiali insonorizzanti. Sono ammesse deroghe per ragioni ambientali e paesaggistiche.

ART. 12. ARREDO URBANO

1. Con arredo urbano si intendono tutti gli oggetti, gli spazi ed i manufatti che, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata, sono esposti alla pubblica vista e, pur non contemplati nella tipologia edilizia, vengono ad incidere sul formarsi e sul presentarsi dell'ambiente collettivo.
2. Sono opere di arredo urbano:
 - a) **Piazze, slarghi:** sia di antica origine che di recente realizzazione, sono spazi destinati all'aggregazione sociale su cui:
 - è vietata la destinazione a parcheggio salvo precise indicazioni di PI o PUA;
 - è curato uno specifico arredo che, secondo un disegno unitario ed aderente all'ambiente, permetta la funzionalità della piazza e ne valorizzi gli affacci. L'arredo preesistente va mantenuto e valorizzato (fontane, lavatoi, pavimentazioni, panchine) anche con l'armonica introduzione di nuovi elementi quali panchine e marciapiedi;
 - deve essere curata la pavimentazione preferibilmente non in asfalto; eventuali pavimentazioni originali vanno mantenute e ripristinate;
 - va sempre prevista la pubblica illuminazione con almeno un punto luce; per tutto il territorio Comunale i lampioni devono mantenere, a meno di speciali e motivate esigenze diverse, un disegno unitario, costante ed in armonia con l'ambiente; il disegno, in particolare, deve essere semplice ma decoroso, lo stelo deve essere a colorazione scura ed i tipi sono sia a stelo alto, sia a stelo corto (tipo lampione) da applicarsi agli edifici nei luoghi opportuni.
 - è facoltà del Sindaco imporre la cura, secondo gli interventi prescritti dal Piano, di tutte le facciate prospicienti la piazza;
 - è ammessa l'apposizione di "bacheca" per i pubblici avvisi, realizzata in legno sia autonoma che appesa ad un edificio.
 - b) **Fontane:** tutte le fontane (compresi i lavatoi) vanno mantenute e, dove possibile, ripristinate; lo spazio pubblico di loro pertinenza va lasciato libero anche dai parcheggi.

c) Oggetti puntuali: Sono considerati oggetti puntuali tutti gli elementi individuati quale testimonianza storico/culturale od artistica o religiosa dell'ambiente; essi sono costituiti da fontane, forni, crocefissi, altarini o capitelli e comunque tutti quegli episodi che possono rientrare in tale definizione vanno mantenuti, curati, valorizzati e custoditi; non possono essere sostituiti, ed eventuali restauri devono essere realizzati nel rispetto della forma, del colore, dei materiali e delle tecniche costruttive preesistenti. Nel caso di interferenza o di ostacolo per la realizzazione di opere di pubblica utilità tali oggetti possono essere rimossi ed ubicati nelle vicinanze del luogo originale, purché sempre in vista e secondo il medesimo orientamento.

d) Gruppi rocciosi urbani: tutti gli episodi di roccia emergenti ubicati all'interno degli insediamenti, lungo le strade od in particolari situazioni panoramiche non vanno eliminati, salvo particolari esigenze di interesse pubblico, bensì curati e valorizzati attraverso:

- la pulizia ed eventuale sfalcio del verde;
- il divieto di affissione, di cartelli o di segnaletica e di qualsiasi scritta; il divieto di qualsiasi tipo di nuova edificazione adiacente.

Rientrano in tale categoria anche le presenze morfologiche comunque caratterizzanti lo spazio interno del nucleo ed ogni operazione di infrastrutturazione urbana.

e) Panchine: lungo tutte le strade possono essere poste panchine con disegno omogeneo, pensato ed adattato per un inserimento armonico con l'ambiente; la loro struttura deve essere robusta, resistente ed adatta all'ambiente aperto; i materiali costruttivi, la forma, il colore, possono essere individuati con libertà purché il modello risultante sia costante per tutto il territorio Comunale.

f) Recinzioni: valgono i disposti dell'art. 89 del RET.

Nelle aree agricole sarà possibile realizzare le recinzioni unicamente nelle strette pertinenze dei fabbricati e/o a protezione di piccole coltivazioni orticole, degli animali domestici e da corte, della sicurezza dei cantieri; sono comunque vietate le recinzioni di porzioni ampie del territorio, che possono ostacolare le operazioni di estinzione degli incendi ed il passaggio della fauna selvatica. Le recinzioni ammesse solo in caso di protezione per la pubblica e personale incolumità:

- devono presentare un'altezza, misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano campagna per i confini interni, non superiore compreso lo zoccolo, a m 1,50;
- previa specifica valutazione tecnica, è consentita la prosecuzione delle recinzioni esistenti riproponendone le caratteristiche;
- per le siepi si fa riferimento alle norme del Codice Civile;
- sono ammesse motivate deroghe al presente punto ai fini della tutela di orti, animali domestici e bestiame da allevamento rispetto ad animali predatori limitatamente all'uso di recinzioni realizzate con filo elettrico.

I materiali ammessi sono:

- legno e grigliato in legno;
- rete metallica ancorata su plinti.

a) Ringhiere e parapetti. Tali elementi di arredo urbano vanno riconvertiti in strutture lignee resistenti e di colorazione scura; laddove motivate esigenze tecniche o di sicurezza lo esigano è concesso l'uso del ferro non lavorato ed a sezione rotonda ed analogamente dei "guardrail" (metallo a vista).

b) Muri di sostegno. I muri di sostegno, sia pubblici che privati, vanno sempre rivestiti con pietra locale; eventuali oggetti naturali di roccia affiorante, se non recano danno o contengono motivi di pericolosità, vanno mantenuti e curati; le linee perimetrali del

muro devono essere sempre in armonia con il terreno in modo che il bordo superiore sia sempre parallelo alla linea di terra ed i bordi laterali trasversali siano obliqui; il criterio costruttivo deve cioè seguire la morfologia naturale rispettando l'eventuale vegetazione o le particolari conformazioni rocciose attraverso un bordo perimetrale; se necessario, anche irregolare e discontinuo; sono vietati di norma i bordi laterali perpendicolari o prossimo-perpendicolari alla linea di terra.

- c) **Muri a secco.** Tutti i muri a secco vanno mantenuti, curati, consolidati e valorizzati ovunque si trovino: sia all'interno degli insediamenti, sia nelle zone agricole od improduttive o lungo qualsiasi tipo di strada. È ammessa deroga per la loro demolizione soltanto per motivata pubblica utilità. Il consolidamento eventuale degli attuali muri a secco va realizzato con tecniche adeguate, mai attraverso l'annegamento nel cemento, semmai a fughe scure e profonde.
- d) **Arginature.** Oltre alle scelte tecniche relative alla sicurezza idrogeologica, eventuali arginature devono rispettare le seguenti norme:
- rivestimento in lastre o composizioni in pietra o sassi di provenienza locale;
 - argini con rilevato comunque obliquo rispetto la linea di terra;
 - ove possibile, realizzazione dell'arginatura a terrazzamento, sfruttando i bordi superiori per la viabilità carrabile e/o pedonale;
 - ogni progetto di arginatura deve essere corredato da un piano di arredo vegetale con previsione di eventuali disegni a filari od a macchie vegetali di schermatura o di valorizzazione;
 - l'eventuale versante esterno dell'argine, verso terra, deve essere rinverdito con un opportuno studio di inserimento del verde, di vegetazione locale ad alto fusto, di composizioni rocciose.

ART. 13. IMPIANTI SPORTIVI SCOPERTI

1. Per impianto sportivo scoperto si intende uno spazio aperto utilizzato per la pratica sportiva su campi e attrezzature più o meno strutturati; oltre agli impianti e ai campi sono previsti solo edifici per ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro, l'accettazione; possono essere previste strutture per gli spettatori.
2. Per il nuovo impianto o per la ristrutturazione di quelli esistenti si dovranno seguire i seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'articolazione funzionale:
 - che si ottiene attraverso una facile accessibilità dalla viabilità principale, una definizione chiara dei rapporti tra parcheggio, accesso e strutture di servizio, la separazione dalle strade trafficate con impianti vegetali densi, il ricorso a recinzioni vegetali, un orientamento corretto del complesso e dei singoli campi da gioco, eventualmente integrati con opere di mitigazione dell'impatto della luce solare diretta;
 - rispetto all'articolazione complessiva deve essere prevista una quantità di aree libere pari ad almeno un quinto dell'intera superficie utilizzabile, comprensiva delle aree a parcheggio, destinata all'impianto di essenze arboree e arbustive con lo scopo di assicurare ombra nei periodi estivi, protezione da polveri e rumore, oltre a garantire all'impianto un corretto inserimento paesaggistico;
 - b) coerenza del bordo e sua efficacia nella protezione degli impatti:
 - in considerazione delle condizioni all'intorno (relazione tra condizioni climatiche e caratteristiche del sito), si possono presentare le seguenti necessità: trasparenza o schermatura visiva, protezione dai venti, protezione acustica;
 - trasparenza visiva: realizzazione di un filare semplice o più filari sfalsati, con sesto d'impianto rado; ovvero impianto di pochi elementi arborei di una certa entità;

- schermatura visiva: impianto arboreo fitto realizzato con specie di I^a grandezza, eventualmente integrato con specie di II^a e III^a grandezza e arbusti. Se è necessario un impianto a “pronto effetto” si ricorrerà ad esemplari adulti messi a dimora con un sesto d’impianto dimezzato (prevedendo un diradamento successivo);
 - protezione dai venti: impianto arboreo fitto realizzato con esemplari di I^a e II^a grandezza, accompagnati da arbusti;
 - protezione acustica: predisposizione di barriere acustiche artificiali, con o senza “mascheratura verde”, ovvero di barriere arboreo-arbustive, eventualmente integrate da elementi artificiali. In prossimità di strade di scorrimento anche i parcheggi a raso alberati possono assolvere la funzione di filtro;
- c) contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione:
- è legato ad un corretto impianto del verde (come scelta di specie e sesto d’impianto, in rapporto all’area disponibile), coerente con le esigenze funzionali (di schermatura, ombreggiamento, segnalazione di percorsi o vedute, etc.); nello specifico le specie arboree e arbustive da utilizzare devono essere scelte tra quelle comprese nei cataloghi delle specie autoctone e delle specie naturalizzate.

ART. 14. ORIENTAMENTO DEGLI EDIFICI

1. I nuovi edifici negli ambiti di consolidato vanno previsti in modo tale da garantirne il miglior orientamento ai fini del soleggiamento delle zone destinate all’utilizzo diurno e dei servizi tecnologici in copertura dipendenti dall’irraggiamento solare.

ART. 15. CONNESSIONI FUNZIONALI

1. Nei PUA, negli interventi di nuova costruzione (NCO), ristrutturazione (RER), demolizione e ricostruzione (DER) o ripristino (RPR):
 - vanno previsti percorsi pedonali, ciclabili e spazi di relazione congruenti alla dimensione dell’intervento ed al suo intorno al fine di collegarsi con spazi e percorsi esterni;
 - tali percorsi e spazi di relazione dovranno caratterizzarsi per i requisiti prestazionali di cui al presente PQAMA ed integrarsi con gli spazi e le funzioni pubbliche circostanti.

ART. 16. RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Con l’adozione del “Piano di Classificazione Acustica” e del relativo “Regolamento” verranno previste disposizioni per l’adeguamento degli edifici al rumore esterno, in particolare dipendente dal transito viario, o proveniente da sorgente interne o contigue.
2. Nella progettazione va favorita la localizzazione dei locali destinati a quiete e riposo su bande opposte alle sorgenti rumorose ovvero si preveda l’uso di materiali a caratterizzazione fonoassorbente; maggiori performance di mitigazione potranno ottenersi con l’applicazione di specifici protocolli di certificazioni di qualità (Itaca, CasaClima, SB100/SB10, Inbar, Leed ecc.).
3. Va valutata, ovunque possibile, l’opportunità di mantenimento delle recinzioni in muratura esistenti, in particolare le murature di recinzione a sasso presenti nei centri storici; esse costituiscono un importante elemento esterno di riduzione della rumorosità veicolare.
4. Un positivo ruolo per la riduzione della rumorosità, anche se più ridotto, è esperito dalle barriere verdi piantumate sul retro delle recinzioni che vengono favorite, quale indirizzo, in tutti i casi fronteggianti la viabilità qualora non interferenti con la visibilità e la sicurezza della circolazione.

ART. 17. RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO

1. Le disposizioni relative alla riduzione dell'inquinamento luminoso sono demandate alla specifica progettualità del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) di cui alla l.r. 17/2008 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"; nelle more della vigenza della pianificazione di settore la disciplina viene integrata dalle disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Gli obiettivi di carattere generale da perseguire sono:
 - riduzione del livello di inquinamento luminoso;
 - garanzia di sicurezza del traffico veicolare ciclo-pedonale;
 - ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione;
 - miglioramento della fruibilità degli spazi urbani.
3. Nella realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere rispettati i disposti di uno specifico "Progetto illuminotecnico" da approvare preliminarmente nel quale:
 - vanno calcolate le luminanze in funzione del tipo e del colore della superficie;
 - va previsto l'impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali d'interasse dei punti luce e che minimizzino interventi di manutenzione e costi, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia a LED e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici;
 - si dovrà prevedere che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media previsto dalle norme di sicurezza e in ogni caso valori omogenei di luminanza media mantenuta contenuta entro il valore medio di 1 cd/mq²;
 - si dovranno prevedere, salvo motivate eccezioni, livelli di luminanza ed illuminamento minimi nel rispetto della normativa vigente e sistemi automatici per il controllo, spegnimento e riduzione del flusso luminoso degli impianti.
4. Non è ammessa la realizzazione e l'utilizzazione di fasci di luce ed illuminamento che eccedano gli spazi funzionalmente dedicati ed in particolare quelli rivolti verso la volta celeste, né luci roteanti; l'illuminazione di edifici e monumenti va spenta o ridotta nelle ore notturne centrali e antelucane.
5. Il rispetto della normativa di riduzione dell'inquinamento luminoso va perseguita in particolare, eventualmente con valori massimi più ridotti e la riduzione di punti luce, nelle aree di particolare valore ambientale ed ecologico qualificate dal P.I. come core area e corridoi ecologici.
6. Le disposizioni relative ad installazioni ed impianti pubblici, civili o militari disciplinate da specifica normativa sono prevalenti rispetto a quanto previsto al presente articolo.

ART. 18. RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

1. Le disposizioni relative alla riduzione dei consumi energetici sono demandate alla specifica progettualità del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).
2. Il P.I. prevede in particolare:
 - il richiamo ad analizzare lo stato attuale dell'impianto di pubblica illuminazione al fine di identificare i più opportuni interventi di efficientamento energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso integrato con le disposizioni del PQAMA;
 - il richiamo ad interventi di efficientamento energetico degli edifici residenziali e conseguimento del relativo risparmio di emissioni di CO2 secondo quanto previsto all'art. 2.16 delle N.T.;
 - il richiamo alla promozione degli interventi di risparmio energetico sulle strutture edilizie private e sugli impianti mediante campagne informative, deroghe, eventuali obblighi da Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 19. RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione (NCO) e per quelli soggetti a ristrutturazione edilizia ricostruttiva (RER):
 - a) è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua consistenti in apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici e di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua nonché dispositivi rompigitto e riduttori di flusso;
 - b) qualora dotati di verde e/o cortile pertinenziale con superficie in forma unica di almeno 100 mq, è obbligatorio l'utilizzo delle acque meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici per l'irrigazione del verde di pertinenza, la pulizia degli spazi pertinenziali interni ed esterni, e per gli usi consentiti all'interno delle abitazioni. Ciò anche nei casi in cui sia previsto il rifacimento delle coperture.
2. Ai fini della normativa sull'invarianza idraulica:
 - le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate;
 - nei casi di cui al c.1 lett. b) si dovrà preferibilmente prevedere l'installazione di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni possibilmente non inferiori a 3 mc; la cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al pozzo perdente per smaltire l'acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria.
3. Sono fatte salve disposizioni più restrittive del REC.

CAPO 4 - MOBILITA'

ART. 20. STRADE

1. Viene definita strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali; ciglio stradale è il limite degli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti o previsti comprendenti la sede veicolare, le banchine, gli spazi pedonali, ciclabili e di parcheggio, i fossi anche intubati dai privati, le scarpate, etc..
2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate dalle NT del PI in rapporto ai diversi sub-sistemi della mobilità.
3. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di IED o PUA che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, etc..), devono essere messi in atto sia gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo i parametri stabiliti dalle NT del PI per il relativo sub-sistema che le eventuali cessioni ed acquisizioni di aree già utilizzate a viabilità.
4. Sono interventi di ristrutturazione viaria:
 - allargamento del sedime stradale esistente per l'arretramento delle recinzioni e dei passi carrai e per l'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, etc.;
 - restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed il ciglio asfaltato al fine dell'inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, etc...
5. Ai fini della sicurezza di pedoni e ciclisti si richiama l'opportunità, per i segmenti di viabilità interna, di realizzazione di interventi di moderazione della velocità (zone a 30 km/h) attuabili anche con infrastrutturazioni apposite quali dossi o differenziazione di materiali di copertura stradale.
6. Le viabilità, sia in ambienti urbani che prettamente agricoli, non vanno alberate; laddove si tratti di completare o risistemare filari o "piantate" preesistenti si devono osservare le specie presenti in zona; tutte le scarpate vanno rinverdite, valorizzando eventuali affioramenti rocciosi, così come vanno rispettati gli episodi arborei preesistenti.
7. Lungo le strade carrabili sia esistenti, sia di progetto è vietata qualsiasi insegna pubblicitaria a meno che non riguardi l'esercizio medesimo in loco.
8. All'interno del limite dei centri urbani, sia per le nuove strade carrabili che, dove possibile, per quelle già esistenti, deve essere prevista la presenza di almeno un marciapiede ed eventuali panchine.

ART. 21. CORSIE

1. Le corsie veicolari sono dimensionate in funzione della loro destinazione, del tipo di carreggiata stradale e del tipo di veicoli in transito. La larghezza minima delle corsie è di 2,75 ml; negli attestamenti e nelle intersezioni urbane, in assenza del traffico pesante e del trasporto pubblico, la larghezza della corsia può essere ridotta a ml 2,50.
2. Nei centri urbani, in presenza di traffico modesto e non interessato dalla circolazione dei mezzi pesanti, per ottenere il restringimento ottico della carreggiata è consentito l'utilizzo di canalette laterali pavimentate diversamente dal resto della corsia, di larghezza di 0,40 ml.
3. Sono consentite bande polivalenti pavimentate di larghezza compresa tra ml 0,70 e 1,00 nella viabilità urbana ove la sezione trasversale non permette di ricavare sedi protette per la circolazione ciclabile.
4. Al fine di favorire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche le carreggiate stradali devono avere una pendenza trasversale pari al 2%.

ART. 22. BANCHINE

1. La banchina è l'elemento stradale con funzione di franco di protezione e di sicurezza, compreso tra il margine esterno della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. La larghezza della banchina, con un minimo di 0,50 ml, è funzione della sua destinazione, del tipo di carreggiata stradale e del tipo di veicoli in transito. La banchina in ambito urbano, opportunamente sistemata, può svolgere la funzione di cunetta. I materiali di pavimentazione della banchina sono, di norma, l'asfalto, il cemento bituminoso, il calcestruzzo, la pietra e il porfido, l'acciottolato.
2. Nelle strade extraurbane la banchina può non essere pavimentata.

ART. 23. INTERSEZIONI

1. In tutti i tipi di intersezione devono essere rispettate delle "zone di visibilità" per l'avvistamento reciproco dei veicoli da e per i rami dell'intersezione medesima; il raggio di curvatura interno della carreggiata deve essere proporzionato al tipo di veicoli che possono transitare, alle dimensioni della carreggiata e al tipo di regolamentazione della circolazione (senso unico o doppio senso di marcia).

ART. 24. ELEMENTI DI TRAFFIC CALMING

1. Gli elementi per la moderazione del traffico permettono di creare zone protette dal traffico veicolare di attraversamento o di rendere riconoscibili gli spazi stradali in prossimità delle attrezzature collettive, degli assi commerciali, dei luoghi centrali.
2. Elementi di traffic calming sono le variazioni della pavimentazione o della geometria della strada; utilizzati in modo sistematico all'interno di progetti unitari possono portare alla realizzazione di isole ambientali o strade a 30 km/h dove la separazione tra i diversi traffici veicolari è sostituita dalla loro integrazione.
3. L'inizio e la fine di un'isola ambientale devono essere chiaramente riconoscibili; la delimitazione della parte di carreggiata destinata al parcheggio degli autoveicoli deve essere chiaramente indicata e distinta dal resto della carreggiata.
4. Bande trasversali: su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
5. Innalzamenti della carreggiata: il rialzo della carreggiata si ottiene modificando il profilo longitudinale della strada. L'innalzamento della pavimentazione stradale può essere realizzato contestualmente al cambio di pavimentazione in prossimità di intersezioni e attraversamenti pedonali e per rafforzare la continuità dei percorsi pedonali.
6. Chicane: è consentito realizzare opportuni disassamenti delle corsie rispetto all'asse stradale al fine di indurre un rallentamento di tutti i veicoli e aumentare le condizioni di sicurezza della strada, in particolare, in prossimità di luoghi centrali e aree pedonali.

ART. 25. PARCHEGGI A RASO

1. Per parcheggio a raso si intende uno spazio scoperto destinato alla sosta delle auto. I parcheggi si intendono sempre alberati.
2. Per il nuovo impianto o per la ristrutturazione di quelli esistenti si dovranno seguire i seguenti criteri:
 - riconoscibilità spaziale e corretto inserimento nel tessuto urbano: si tratta di definire i rapporti spaziali tra parcheggio e tessuto urbano in cui si colloca. Il parcheggio può configurarsi come una piazza ma anche come una zona filtro (a servizio di giardini, parchi, impianti sportivi);

- chiarezza dell'articolazione funzionale: si ottiene attraverso un corretto rapporto con la viabilità ordinaria, la visibilità degli accessi e la complessiva facilità d'orientamento (chiarezza dei sensi di marcia e manovra). La sistemazione di un parcheggio a raso deve essere comunque "reversibile", in maniera da poter destinare l'area ad altro scopo qualora il parcheggio venisse impedito o non fosse più necessario. Dovrà essere ricercata la connessione con i percorsi di movimento pedonale;
 - manovrabilità degli automezzi e sicurezza per le persone: si aumenta il comfort per l'utente e la sicurezza dei pedoni attraverso il corretto dimensionamento degli spazi di entrata/uscita e di manovra, in relazione al tipo di stallo (in linea, a pettine, a spina...);
 - nella progettazione e realizzazione si deve tenere conto di criteri che garantiscano la sicurezza sia del traffico sulla rete viaria collegata, sia delle manovre di stazionamento;
 - gli spazi di sosta e manovra saranno, di norma, separati dalla viabilità primaria, secondaria e locale, a mezzo di apposite cordonature, alle quali comunicheranno con specifici accessi. Potranno essere invece realizzati in continuità con la sede viabile nelle strade di distribuzione interna;
 - assumono importanza progettuale sia la scelta dei materiali (articolazione degli stessi, superfici antisdrucciolo, giunzioni di dimensioni adeguate, etc.), che il livello di illuminamento dipendente dalle dimensioni del parcheggio, della sua frequenza d'uso e dall'illuminazione delle aree circostanti, ed infine l'assenza di zone troppo racchiuse e/o defilate;
 - elemento essenziale risulta anche la protezione ambientale del suolo, delle acque superficiali e sotterranee: si ottiene con l'adozione generalizzata, sia per le superfici di sosta che di manovra, di pavimentazioni impermeabili o, eventualmente, semipermeabili in superficie (cioè con uno strato impermeabile interrato), allo scopo di evitare la trasmissione delle acque inquinate verso gli strati sotterranei.
3. Per motivi di corretto insediamento paesaggistico e di mitigazione dell'impatto, gli stalli per le auto potranno essere realizzati con superfici inverdite; in questo caso, il sistema di raccolta delle acque dovrà essere predisposto al di sotto del volume di terreno necessario e sufficiente a garantire la crescita dell'erba.
4. La piantumazione nei parcheggi dovrà essere realizzata avendo riferimento al contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione attraverso la selezione di specie adatte all'uso, alla previsione di adeguati spazi permeabili d'impianto (pari ad almeno 10 m² per pianta), agli interassi tra le piante, alla presenza di eventuali sistemi di protezione contro l'intrusione accidentale o l'uso improprio dell'area permeabile.
5. Relativamente alle specie arboree da utilizzare, devono essere rispettate le seguenti caratteristiche: specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo e possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale; specie con apparato radicale contenuto e profondo e con chioma rotondeggiante; specie caratterizzate dall'assenza di fruttificazione ed essudati.
6. Nelle aree di parcheggio devono essere previsti posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20, e riservati gratuitamente a veicoli al servizio delle persone disabili nelle quantità previste dalle specifiche norme. Nel caso di parcheggi funzionalmente connessi con l'utilizzazione di strutture pubbliche e di carattere collettivo-sociale, dovranno essere rispettate le disposizioni relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui agli artt. 4, 5, 6 del D.P.R. 384/78, e comunque deve essere riservato almeno un parcheggio in prossimità di aree pedonali e di edifici aperti al pubblico. Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede il collegamento con lo stesso deve avvenire con opportune rampe.

ART. 26. PERCORSI CICLABILI E CICLOPEDONALI

1. Vanno mantenuti, curati e ripristinati tutti i sentieri ed i vicoli pedonali; pertanto è vietato il passaggio di veicoli motorizzati ad eccezione dei veicoli agricoli ed è altresì vietata

l'occupazione della sede con qualsiasi tipo di altra opera pubblica o privata; quando tale viabilità interessi una parte determinante del nucleo o comunque il passaggio all'interno dell'insediamento, è prescritta anche la presenza di adiacenti punti luce.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9.3 delle N.T., si evidenziano le seguenti indicazioni operative.
3. Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza minima di ml 1,50 (per tratti limitati può essere pari a ml 1,00); le piste a doppio senso di marcia devono avere larghezza minima di ml 2,50 (per tratti limitati può essere pari a ml 1,50) e dovranno possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata riservata agli autoveicoli. Le canalette di scolo devono essere larghe ml 0,40.
4. I raggi di curvatura possono variare dai 10,0 ai 15,0 ml se le piste attraversano aree verdi o agricole; dai 4,0 ai 5,0 ml quando vi siano numerosi incroci ed accessi.
5. Al fine di favorire la raccolta delle acque meteoriche le piste devono avere una pendenza laterale del 2%.
6. Le pavimentazioni consentite sono: terra stabilizzata, resine acriliche, asfalti colorati e verniciati, elementi prefabbricati di cemento vibrocompresso; per le canalette laterali sono previsti materiali quali calcestruzzo, pietra e porfido, acciottolato, laterizi pieni o erbosi.
7. I percorsi ciclopedonali devono avere larghezza pari ad almeno ml 3,50; i materiali consentiti per la pavimentazione dei percorsi ciclo-pedonali sono: asfalti speciali e colorati, terra stabilizzata.
8. In funzione della morfologia e caratteristiche delle aree interessate sono ammesse deroghe al presente articolo secondo quanto consentito dalla normativa sovraordinata.

ART. 27. PERCORSI PEDONALI E MARCIAPIEDI

1. I percorsi pedonali devono consentire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; quelli che si sviluppano in ambito urbano devono consentire, ove possibile, anche il transito lento di automezzi di emergenza (autoambulanze e vigili del fuoco).
2. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l'illuminazione, sedute, cabine telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazioni, punti di raccolta dei rifiuti) debbono essere allineati e collocati in una fascia ristretta così da garantire e facilitare la pulizia.
3. La superficie dei percorsi pedonali deve essere antisdrucchiolevole, regolare e compatta; lungo tutti i percorsi pedonali deve essere assente ogni tipo di barriera architettonica.
4. La pendenza di eventuali rampe non deve superare il 12% per rampe lunghe fino a 0,50 ml; l'8% se lunghe fino a 2,00 ml; il 7% se lunghe fino a 5,00 ml; il 5% se più lunghe di 5,00 ml.
5. Al fine di favorire la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche i percorsi pedonali devono avere una pendenza laterale dell'1%.
6. I marciapiedi devono consentire la mobilità pedonale e delle persone con capacità motorie ridotte. La loro larghezza, nel caso di nuova realizzazione, non può essere inferiore a ml 1,50 esclusi gli eventuali elementi d'ingombro.
7. La superficie dei marciapiedi deve essere antisdrucchiolevole, regolare e compatta, di materiale preferibilmente diverso da quello delle corsie veicolari. Lungo tutti i marciapiedi deve essere assente ogni tipo di barriera architettonica.
8. Nella cura dei percorsi pedonali esistenti e di progetto vanno mantenute, valorizzate o realizzate le scalinate di qualsiasi entità: esse vanno pavimentate con lastre in granito oppure, quando sia esistente la pavimentazione in pietra locale, essa va mantenuta, curata ed eventualmente ripristinata: in tale contesto vanno mantenute e valorizzate anche le forme "naturali" di passaggi a gradino o simili.

ART. 28. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

1. Gli attraversamenti pedonali sono elementi della carreggiata stradale che permettono di dare continuità ai percorsi pedonali in condizioni adeguate di sicurezza.
2. Gli attraversamenti pedonali in funzione della loro destinazione, del tipo di carreggiata stradale e del tipo di veicoli in transito si differenziano per la larghezza e possono essere a raso non semaforizzati, a raso semaforizzati, a livelli sfalsati.
3. Sulle strade percorse da livelli contenuti di traffico, gli attraversamenti possono essere realizzati, con materiale lapideo, eventualmente rialzato, utilizzando accostamenti cromatici che rispettino comunque quanto previsto dal vigente Codice della strada.
4. Nelle ore notturne di scarsa visibilità, lungo le strade esterne al centro abitato, gli attraversamenti pedonali devono essere adeguatamente illuminati.
5. Le isole salvagente, ove previste, devono avere una larghezza minima di ml 1,50.

ART. 29. PIAZZE

1. Le piazze sono spazi pedonali o prevalentemente pedonali, eventualmente alberati. Vanno disciplinate da una specifica progettualità che ne definisca caratteristiche e modalità d'uso in funzione delle diverse utenze e devono garantire in primo luogo il comfort del pedone e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Nelle piazze vanno previste specifiche pavimentazioni, soluzioni di arredo, eventuale inserimento di costruzioni temporanee e di servizio quali chioschi, edicole e simili, il tutto coordinato sul territorio comunale con tipologia unitaria, fatto salvo il rispetto di situazioni di carattere storico.
3. Eventuali spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, come eventuali spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, non debbono ostacolare i percorsi pedonali né condizionare in modo evidente il disegno e l'immagine della piazza. La pavimentazione deve essere in materiali antisdruciolevoli. L'illuminazione, a differenti altezze, deve tenere conto dello specifico carattere della eventuale frequentazione notturna.
4. Interventi analoghi a quelli dei precedenti commi vanno previsti per spazi urbani pubblici di maggior dimensione o di particolare importanza in fregio alla viabilità nei nuclei urbani ed in particolare nei contesti storici di tipo RS o in prossimità di aree ed attrezzature per servizi.

ART. 30. SEGNALETICA

1. La segnaletica da utilizzare per percorsi, vie, tracciati, escursioni ed itinerari turistici, ed in particolare i pittogrammi, i pannelli segnaletici, la segnaletica sentieristica e la segnaletica stradale, urbana ed extraurbana dovranno utilizzare i modelli previsti dal "Manuale grafico della segnaletica turistica" della Regione Veneto.

CAPO 5 – TIPOLOGIA EDILIZIA/ELEMENTI COSTRUTTIVI

ART. 31. ELEMENTI DI TIPOLOGIA EDILIZIA DELL'ARCHITETTURA TRADIZIONALE

1. Il presente capo 5 è di sussidio operativo alle N.T. e contiene la descrizione analitica e grafica di elementi e particolari architettonici significativi da utilizzare quale riferimento nella progettazione degli interventi sia per gli edifici esistenti che di nuova costruzione. Le seguenti indicazioni possono essere modificate od interpretate solo con adeguata motivazione, fermo restando che l'intervento dovrà in ogni caso essere compatibile con le disposizioni normative di eventuali gradi di protezione del PI.
2. All'interno degli **ambiti storici "Rs", agricoli "A" e per gli edifici dotati di G.d.P.**, nei limiti di quanto per essi ammesso, per i singoli elementi caratterizzanti vanno perseguiti interventi conformi a quanto previsto alla successiva tabella:

MODALITA' DI INTERVENTO SU SINGOLI ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERIZZANTI (I)	
Elementi	Modalità di intervento
1 Volume	Per le nuove costruzioni è prescritto il volume isolato con planimetria semplice, a pianta quadrata o prossima al quadrato. La sua articolazione può avvenire solo per motivate necessità di natura fondiaria (distanze, ecc.), morfologica o logistica, fatta salva comunque la facciata principale. È invece ammessa l'articolazione in altezza, cioè a "sbalzo", qualora lo sbalzo sia costituito da rivestimento ligneo tale da definire la sagoma unitaria della parte superiore del volume; tale rivestimento deve essere totale per il fronte principale, mentre per le altre parti può essere alternato a muratura, mai inferiore comunque al 30% dell'intera facciata. Sono vietate pertanto le soluzioni a terrazzo o comunque aggetti analoghi che non rientrino nel disegno unitario sopra descritto. Dimensioni planimetriche: - per i volumi isolati: minime 8x8; max. 12x14; - per i volumi a schiera: minime 6x6; max. 10x8. Tutti i locali accessori alle abitazioni quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale, sia nella copertura. Sono vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio, ad eccezione di quelle specificamente ammesse dalle NT.
2 Facciate	Tutte le facciate degli edifici devono mantenere il colore preesistente per gli edifici antecedenti il 1950 ed in stile "alpino"; in caso diverso la coloritura è di norma di colore bianco, con possibilità di coloriture diverse previa approvazione di un campione da parte della C.E./Responsabile del procedimento o di colore derivante dall'uso di sabbie locali, senza coloranti e con lavorazione semplice ad esclusione cioè del graffiato rialzato di qualsiasi tipo; vanno possibilmente ripristinate le originali facciate con sassi a vista con pulitura e intonacatura raso sasso e semmai isolate internamente. Laddove i rustici siano oggetto di intervento secondo la configurazione preesistente, la parte in muratura dello zoccolo, va mantenuta come elemento costruttivo originale: pietrame a faccia a vista od intonaco bianco o cemento a vista, senza intervenire nel rapporto vuoto/pieno, a meno che gli interventi indicati dalla cartografia di Piano (GdP) lo consentano. Non è ammesso il nuovo inserimento di pietre o di altri elementi decorativi; non è altresì ammessa la presenza di facciate in cemento grezzo ed in mattoni a vista.

	Non è ammesso il nuovo inserimento di rivestimenti lignei esterni se non preesistenti: in questo caso, nel loro rifacimento, è prescritta la colorazione scura con disegno identico al preesistente; laddove le facciate siano composte da tavole con intarsi questi ultimi vanno mantenuti. Laddove gli interventi prescritti lo consentano è ammesso sostituire alcune parti di tavolame con listelli lignee, secondo il modello diffuso locale, e tamponare rivestimenti lignei esterni qualora quelli preesistenti siano stati a tavolame orizzontale, se rifatti, devono essere ricomposti secondo linee verticali Non è comunque ammessa la sostituzione o l'integrazione con mattoni né altro materiale diverso dal legno. I timpani aperti o schermati vanno possibilmente mantenuti secondo il disegno originale. È ammessa la presenza del legno solo nel caso di effettiva funzione (ballatoi, protezioni, ecc.): per esso sono prescritte la colorazione scura, la sagoma d'insieme a perimetro parallelo e perpendicolare allo spigolo dell'edificio e la composizione degli elementi lignei secondo la direzione verticale; in tale contesto è ammesso l'alleggerimento degli eventuali sbalzi lignei del volume tramite superfici "a listelle" secondo il tipico modello diffuso. È ammesso altresì l'uso del cemento a vista, solo se si risolve in una lavorazione pulita, levigata od elaborata in stampi verticali di tavole di legno. In ogni caso non sono ammessi mattoni a vista di qualsiasi colore, né sassi a vista nelle soluzioni a cornice, a pilastro o puramente decorative, né lastre di marmo applicate in difformità alla tipologia locale: è ammessa soltanto l'eventuale presenza nello zoccolo di corsi regolari di pietra locale per un'altezza massima di cm. 50.
--	--

3. PORTE	La progettazione degli interventi sulle porte deve seguire le seguenti priorità: - ripristinare le preesistenti, con pulizia e risistemazione; - laddove non sia possibile, ma l'intervento prescritto lo preveda, ricostruirle secondo l'identico modello originale; - laddove anche ciò non sia possibile o vi siano particolari necessità ammesse dalla normativa è possibile l'apertura di nuove porte secondo quanto prescritto ai successivi punti sulle nuove costruzioni; - sono ammesse, laddove l'intervento prescritto lo conceda, tettoie e bussole di riparo purché ben inserite nella facciata, ricoperte da legno o dallo stesso materiale della copertura dell'edificio ed abbiano un oggetto proporzionato alla facciata da valutare caso per caso. L'apertura di nuove porte e finestre, l'ingrandimento di quelle esistenti o la modifica di quelle incongrue o manomesse deve in ogni caso rapportarsi per proporzione e collocazione alle forature presenti nell'edificio. Le colorazioni sono disciplinate dal REC. Per le nuove realizzazioni le porte di qualsiasi ingresso devono essere realizzate con legno liscio a coloritura scura o larice naturale e secondo disegni regolari e semplici; nei casi di nuove porte in edifici ricostruiti od esistenti il disegno deve conformarsi a quello generale preesistente; sono ammesse aperture a vetro in soluzioni geometriche regolari nella forma (quadrata o rettangolari) e nella disposizione; è ammesso l'uso del ferro battuto a protezione del vetro solo in forme semplici e linee regolari. Sono ammessi ingressi rientranti, chiusi ed eventuali tettoie di riparo. Sono escluse le bussole. Nel caso in cui il piano terra sia utilizzato per negozi o laboratori, vani d'ingresso e vetrine devono essere dimensionati e collocati in rapporto con la partitura architettonica delle fronti. Anche le porte e le vetrine dei negozi devono comunque essere in legno. Le cornici delle porte possono essere costituite da elementi lineari in pietra o da cemento o da legno. Le porte dei garage, dei magazzini o simili, devono essere realizzate in legno a coloritura scura o larice naturale, in qualsiasi modo manovrabili, purché la superficie esterna risulti lavorata a strutture lignee a porta od a parete secondo disegni verticali. Sono pertanto vietate le aperture in metallo a vista o materiale affine a vista. Sono ammesse aperture in vetro purché rispettino le norme prescritte riguardo alle porte di cui al precedente comma. L'ingresso del garage deve essere realizzato, nei limiti delle possibilità, sulle facciate secondarie dell'edificio. È ammesso l'uso del PVC solo su motivato parere della C.E./Responsabile del procedimento e previa approvazione di un campione.
------------------------	--

4. FINESTRE E TIMPANI	Quando l'intervento prescritto lo richieda il rifacimento delle finestre deve rispettare in modo identico il modello originale fatte salve le norme igieniche vigenti. In ogni caso è vietato l'uso di elementi metallici a vista nonché di rivestimenti di plastica. È ammesso l'uso del PVC solo su motivato parere della C.E./Responsabile del procedimento e previa approvazione di un campione. Laddove l'intervento prescritto lo richieda le finestre degli edifici in muratura devono essere in legno e possono essere protette con "scuri" anch'essi in larice naturale o colorazione scura; laddove preesistano analoghi modelli originali "a persiana" questi vanno ripristinati o, dove ciò è possibile, rifatti secondo il modello preesistente. Nelle nuove costruzioni le aperture devono avere contorni semplici, quadrati o rettangolari in accordo con le forature circostanti preesistenti. Sono ammesse soluzioni in aggetto solo sul tipo della veranda lignea e dei poggolini. È vietato l'uso di qualsiasi forma di elementi metallici a vista. Le finestre possono essere protette con "scuri" o comunque con soluzioni lignee come specificato sopra. Le cornici possono essere costituite da lastre sottili in pietra o marmo non lucido, sporgenti al massimo 2 cm od in legno. Secondo le prescrizioni dei singoli GdP, i timpani delle fronti devono essere ripristinati secondo il modello originale, quindi anche al netto delle eventuali e successive tamponature, chiusure o superfetazioni ma, al massimo, con la sola protezione a vetro, interno comunque rispetto al filo esterno della struttura lignea. Nelle nuove costruzioni i timpani possono essere aperti, nel qual caso l'apertura deve partire all'incrocio del muro con la falda oppure alla distanza massima di 1 m. dall'incrocio stesso; l'apertura deve essere rifinita in ogni sua parte con strutture in legno scuro o larice naturale; può essere protetta, anche solo in parte, da vetro (con serramenti lignei) e/o da legno secondo disegno verticale pieno od a "listelle". Nel caso di fronti lignee piene, concedendo l'intervento, il timpano può essere aperto a vista, seguendo le prescrizioni di cui ai commi precedenti. Per quanto riguarda i rustici le finestre esistenti nella parte inferiore in muratura vanno mantenute nelle attuali dimensioni; non sono ammessi scuri esterni ma soltanto interni, come eventualmente interno ed in legno può essere il nuovo serramento; le inferriate esistenti vanno mantenute; tutte le aperture della parte lignea vanno mantenute nelle dimensioni originali e, se risistemate, devono riprendere in legno scuro o larice la logica strutturale preesistente; possono essere realizzate anche soluzioni di protezione che comunque non devono compromettere la struttura esterna dell'apertura: pertanto devono essere sempre interne ed i materiali ammessi sono il legno ed il vetro. Laddove l'intervento prescritto lo ammetta, nuove eventuali finestre possono essere aperte solo in caso di effettive esigenze di rapporto luce. Tali aperture devono avere sagoma quadrata e vanno di norma realizzate sulle parti laterali del rustico; laddove, per evidenti motivi di distanza, ciò non sia possibile o risulti comunque insufficiente, esse possono essere realizzate sulle fronti lignee, secondo un disegno accorpato, asimmetriche rispetto al centro ed in numero non superiore a tre.
------------------------------	---

	Tali nuove aperture non devono compromettere la presenza di intarsi, né l'eventuale struttura lignea esterna. Tutti gli intarsi su tavola vanno mantenuti con l'uso originale delle tavole interessate.
--	---

MODALITA' DI INTERVENTO SU SINGOLI ELEMENTI ARCHITETTONICI CARATTERIZZANTI (II)	
Elementi	Modalità di intervento
5 Scale, ringhiere e parapetti	Dove l'intervento lo prescrive l'eventuale rifacimento degli elementi lignei esterni quali ballatoi, poggolini, soler, scale e passaggi coperti e simili deve essere identico al modello originale: è vietata la loro eliminazione, la loro sostituzione con elementi in metallo e la colorazione deve essere scura od in larice. Nel caso il rifacimento sia in sostituzione di recenti strutture metalliche ed il disegno originale ligneo sia andato perduto, le nuove forme sono in legno scuro, si richiamano ai motivi esistenti dell'edificio o, in loro assenza, seguono le prescrizioni di cui al punto analogo degli edifici di nuova costruzione. Non è ammesso l'inserimento di nessun nuovo elemento né, tantomeno, il rinforzo di antichi passaggi esterni, poggolini, ballatoi, ponti, ecc., con solette di cemento o simili. Non è ammessa la chiusura dei ballatoi e di tutti gli elementi qui esaminati con vetro od altri materiali. Per gli edifici in stile "alpino", nel caso di rifacimento o di ricostruzione delle eventuali ringhiere e parapetti in metallo, il modello originale deve essere ripristinato sia nel materiale, sia nel disegno, sia nel colore. Nel caso di semplice tinteggiatura sono prescritte tinte calde e brillanti, comunque costanti. Tutte le ringhiere e parapetti devono essere in legno scuro o larice naturale; è ammesso l'uso del ferro purché schermato dal legno scuro. Nelle nuove costruzioni sono ammessi poggolini o ballatoi solo nel caso che le relative strutture lignee si concludano secondo od entro il limite del perimetro del tetto. Il disegno dei parapetti deve realizzarsi secondo elementi lignei verticali disposti in "listelle" secondo il modello locale, oppure incrociati; sempre con riferimento al modello locale, in questi casi sono ammesse anche scale lignee esterne di collegamento ed il loro parapetto può essere in tavole verticali senza interspazi. Nel caso di edifici di recente edificazione o nuovi edifici ove si renda necessario risolvere il problema dell'accesso esterno ad unità abitative distinte sono ammesse scale esterne, limitatamente al servizio dal piano primo, dove dovrà prevalere l'uso del legno almeno come rivestimento È ammesso il rifacimento delle scale esterne se facenti parte dell'organismo originale o se riproposte con rivisitazione critica. È pertanto vietato altro uso di scale esterne a meno che non interessino gli scantinati o costituiscano un minimo di rialzo per l'ingresso rispetto al piano di campagna.

6 Intonaci	Gli intonaci saranno come gli originali preesistenti (con loro conservazione e ripristino) o del tipo civile a grana fine liscio e tinteggiato; gli interventi debbono essere risolti in maniera omogenea su tutto l'edificio, curando comunque la maggiore similarità con le parti eventualmente non soggette ad intervento. Sono vietati intonaci plastici, rustici lavorati a spatola, vetrocemento, pietre grezze, pietre isolate, tessere ceramiche, marmi di paramento. Sono consentite, in intonaco o pietra, zoccolature in rilievo, cornici, lesene, marcapiani e cornicioni nel rispetto delle forme e delle campiture originali. Negli edifici con murature in pietra di particolare pregio o con particolari costruttivi di valore come conci d'angolo, cornicioni, mascheroni dovranno essere recuperate tramite interventi di intonacatura con fuga a raso sasso, in maniera che il ripristino conservi e valorizzi tutti gli elementi originali. Negli edifici intonacati o in pietra con orditura casuale e priva di elementi di particolare pregio architettonico, sarà concesso l'utilizzo di intonaco a tinte chiare, liscio a grana fine; non sono ammessi intonaci al quarzo, graffiati, spritz o simili, né zoccolature, se non quelle già esistenti in pietra.
-----------------------------	---

7 Tetti e coperture	Va mantenuta la tipologia esistente ad eccezione delle coperture ad una falda, dei tetti piani, delle falde sfalsate ed asimmetriche, delle falde con pendenza inferiore o superiore a quella prevista dall'Art. 80 del Regolamento Edilizio e dei tetti a mansarda. In tutti questi casi la copertura va rifatta secondo quanto prescritto dal succitato articolo del Regolamento Edilizio. L'orientamento della linea di colmo, a meno di particolari prescrizioni cartografiche e normative, deve rimanere come quella preesistente. Non sono ammesse mansarde e per gli abbaini, ad eccezione di quelli già preesistenti che vanno valorizzati e ripristinati, è ammessa la nuova costruzione di un abbaino per falda, con dimensione massima di m. 1,50x1,00, a due falde della stessa pendenza della copertura principale senza superare la linea di colmo e con arretramento minimo di m. 1 dal filo del muro esterno del piano immediatamente sottostante la linea di gronda. Nell'eventuale rifacimento della copertura sono ammesse solamente tegole laterizie od in cemento di colore rosso mattone o "testa di moro"; per le coperture metalliche sono prescritte coloriture "testa di moro"; per i rustici non sono ammesse coperture in lamiera con colorazione diversa da "testa di moro". Laddove, nel rifacimento, una parte della copertura sia ancora in "tegole piatte di cemento" od in scandole queste vanno mantenute e curate; per i rustici devono essere usate strutture lignee in larice senza trattamenti oppure di colorazione scura nel caso di emergenze esterne. In tutti i casi in cui la trave del colmo contenga iscrizioni (datazioni, ecc.) la parte interessata va valorizzata ed in qualche modo ripristinata. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture e cioè comignoli, antenne e sovrastrutture tecniche varie, devono essere risolti architettonicamente, eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e realizzati in accordo estetico con l'intero edificio: forme semplici, volumi essenziali, colori uguali. Nel rivestimento dei comignoli non è ammesso l'uso delle mattonelle a faccia a vista. Qualora più antenne televisive poste su di uno stesso edificio disturbino l'ambiente circostante è facoltà del Sindaco ordinare la sostituzione di queste con un impianto centralizzato ad antenna unica. Per le nuove edificazioni, la linea di colmo dovrà essere perpendicolare alle curve di livello per edifici isolati, mentre nel caso di presenza di edifici circostanti esso è parallelo alla linea di colmo della maggioranza di questi ultimi. Nella tipologia architettonica a schiera la linea di colmo e la pendenza delle falde dei singoli blocchi edilizi devono essere costanti e paralleli tra loro. Sono ammessi i lucernai e gli abbaini secondo le caratteristiche sopra riportate. Non sono ammesse mansarde. Eventuali torri dei vani ascensore dovranno essere possibilmente contenute entro la sagoma del tetto. Le torrette di camino dovranno avere le caratteristiche di quelle locali tradizionali. Sono vietate torrette prefabbricate in cemento.
--	---

8.Caminetti esterni	Non è ammessa la demolizione delle "caminathe" esterne: esse vanno ripristinate secondo il modello locale sia nella forma, sia nella copertura, sia nelle eventuali aperture, sia nel colore esterno. Nelle nuove costruzioni sono ammessi caminetti esterni che devono avere forma e volume adeguati alla specifica funzione ed essere in accordo con la tipologia locale nel rispetto dei disposti del REC.
9. Altri particolari costruttivi	Negli ampliamenti e nelle ristrutturazioni devono essere mantenuti o adeguatamente riproposti gli elementi di pregio esistenti quali: - elementi particolari in pietra: cornici, mensole, camini, ecc.; - forature a lunetta od ovali o simili; - angoli smussati; - travi o parti di muri datati; - affreschi, meridiane, edicole, altarini ed ancora tutti quegli elementi significativi emersi dall'indagine storica dell'edificio o a giudizio della C.E./Responsabile del procedimento.